

STATUTO

INSERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOENA TN STRADA DEL MARCHIO'
18

Numero REA: TN - 186516

Codice fiscale: 01905190227

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Euro milleseicento.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti,	
	i quali da me interpellati lo approvano e con me lo firmano a sensi di	
	legge: consta di due fogli dattiloscritti con nastro indelebile da	
	persona di mia fiducia e completati di mia mano in cinque pagine e	
	fin qui della presente sesta.	
	F.to Guido De Stefano	
	F.to Alessandro Barbacovi	
	F.to Osvaldo Filosi	
	F.to Giancarlo Ramus	
	F.to Pierluigi Grossa	
	F.to Alice Valentini	
	F.to Franco Tomedi	
	F.to Emanuela Barbacovi	
	F.to Bruna Bragagna	
	F.to Luigi Santarelli	
	F.to Paolo Ziglio Notaio	

	Allegato A) al n. 22742 di repertorio	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Moena la Società cooperativa	
	denominata "INSERCOOP Società cooperativa sociale".	

	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze	
	anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare	
	riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo	
	razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si	
	propone lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e	
	di servizio finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento	
	nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei	
	rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le	

	regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra	
	cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere	
	approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita	
	all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:	
	a) servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti;	
	b) raccolta differenziata, stoccaggio e riciclaggio di rifiuti urbani e di	
	oggetti dismessi;	
	c) servizi di accesso e ricevimento pubblico, portierato, custodia, front	
	office e call center;	
	d) servizi relativi a trasporti di cose e/o di persone sia in conto	
	proprio che in conto terzi, anche relativi a impianti di risalita;	
	e) gestione attività di officina meccanica, di gommista, di elettrauto,	
	di carrozzeria e di lavaggio automezzi, anche con la gestione del	
	servizio di adeguamento e allestimento degli automezzi per disabili;	
	f) interventi di recupero, ripristino e valorizzazione ambientale,	
	arredo urbano e verde, sia pubblico che privato;	
	g) servizi di pulizia civili ed industriali di interni ed esterni, attività di	
	disinfezione, disinfestazione e sanificazione, sgombero di locali, lavori	
	di traslochi e gestione di magazzini;	
	h) servizio di lavanderia e guardaroba, anche con raccolta,	

	smistamento, lavaggio, rammendo e stiratura della biancheria,	
	nell'ambito di strutture e organizzazioni pubbliche o private.	
	La cooperativa potrà stipulare convenzioni e/o contratti con gli Enti	
	pubblici o comunque finanziati dagli Enti pubblici per finalità di	
	sostegno occupazionale e inserimenti lavorativi di soggetti deboli	
	appartenenti a categorie specificatamente individuate dai medesimi	
	Enti committenti e/o finanziatori.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari	
	o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	a) Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	

	alle seguenti categorie:soci lavoratori che prestano attività di	
	lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli	
	scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità	
	di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della	
	legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci	
	lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali	
	con la propria attività lavorativa o professionale.	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato,	
	nel limite del 50% del numero complessivo dei soci,	
	spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici,	
	gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma	
	esclusivamente per fini di solidarietà	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	

	l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità	
	con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità	
	del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio	
	speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque uguale a quello previsto per i	
	soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui	
	all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci	
	speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria	
	speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di	
	voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri	

	soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di	
	amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità	
	di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di	
	amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del	
	possesso dei requisiti necessari;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge;	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	

	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività	
	economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla	
	agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla	
	domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle	
	cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei	
	modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi	

	sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione	
	sociale;	
	d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle	
	condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione	
	e del Comitato esecutivo ove nominato.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i	
	soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni	
	attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli	
	interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha	
	effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	

Art. 9 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle

	deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione,	
	nemmeno temporanea, del rapporto;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa;	
	e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi	
	sociali;	
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei	
	confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore	
	rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di	
	licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo	
	art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	

	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo	
	13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non	
	sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo	
	amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui	
	all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica	

	sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del	
	valore di €. 25 (venticinque) ciascuna.	
	Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di	
	socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della	
	emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed	
	agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare	
	le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e	
	delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente	
	approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può	
	eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale	
	rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di	
	esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono	
	pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno	
	ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	

chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta **un** voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi

	della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione	
	del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei	
	titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di	
	emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Patrimonio)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti	
	di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei	
	Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute	
	dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per	
	legge o per statuto.	
	Art. 22 Ristorno	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in	
	materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro	
	trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito	
	di quote ovvero di azioni di cui agli artt. 17 e ss.vi sottoscritte e	
	versate.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla	
	qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di	
	erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle	
	retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal	
	regolamento di cui all'art. 3	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	

	ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal	
	secondo comma dell'art. 2364 c.c..	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai	
	soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art.	
	21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve	
	indivisibili.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 25 (Assemblee)	

	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si	
	trova la sede sociale, purché in Italia.	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del	
	ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e	
	dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili o la copertura delle perdite;	
	2) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente	
	statuto;	
	3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	

	Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;	
	6) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;	
	7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;	
	8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera il limite massimo degli impegni passivi che il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;	
	11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.	

	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti	
	sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli	
	Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi	
	predisposta.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento	
	della Cooperativa;	
	- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;	
	- le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda	
	convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a	
	maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia	
	disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano	
	presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti	
	dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la	
	quale è sufficiente la maggioranza relativa.	
	Art. 28 (Elezione cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa,	
	ma potranno avvenire anche per acclamazione.	

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

	composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno a nove	
	consiglieri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.	
	Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi membri il	
	presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nominati	
	dall'Assemblea.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a	
	soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in	
	carica per più di tre mandati consecutivi.	
	Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli	
	amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo	
	amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto	
	deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e	
	dallo statuto.	
	A norma dell'art. 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al	
	Consiglio di amministrazione la competenza all'adeguamento dello	

	statuto a disposizioni normative.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad	
	un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori	
	delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio	
	di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella	
	delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al	
	collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto	

	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art.	
	2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	soci cooperatori e comunque amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono	
	insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	

	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale,	
	determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono	
	affidati compiti specifici.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 37 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo	
	contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di	
	revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di	

	Giustizia.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile, se non è attribuito al Collegio sindacale ai sensi	
	dell'articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una	
	società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del	
	codice civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno	
	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutati	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e	

	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.	
	2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato	
	a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti	
	norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.	
	F.to Guido De Stefano	
	F.to Alessandro Barbacovi	
	F.to Osvaldo Filosi	